



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

Art.1

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo di Mediazione e non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
2. Esso disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di mediazione instaurate presso l'Organismo di mediazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.mm.ii. e del D.M. 150/2023 e nel rispetto delle circolari emesse dal Ministero della Giustizia.

Art.2

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte che intende instaurare un procedimento di mediazione può farlo depositando la domanda di avvio del procedimento, previa verifica della competenza territoriale dell'Organismo di mediazione A.D.R. Tiber S.R.L. ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 e del codice di procedura civile. La competenza per territorio dell'Organismo può essere derogata sottoscrivendo un accordo per la deroga della competenza territoriale.
2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma online e pubblicata sul sito internet www.adrtiber.it, sia in forma cartacea disponibile presso le sedi dell'Organismo di mediazione.
3. Le parti possono, altresì, predisporre la domanda di mediazione in forma libera purché ai sensi dell'art.4 co. II del D.Lgs. 28/2010 siano indicati:
 - a) il nome dell'Organismo;
 - b) il nome delle parti;
 - c) le ragioni della pretesa;

Nella domanda di mediazione devono altresì essere riportati:

A.D.R. TIBER S .R .L . – ORGANISMO DI MEDIAZIONE – C.F./ P.IVA 03247080546 – R. E. A. n. PG – 275056 –

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 – 00195 Roma (RM) – Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 – 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni srl@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

- il valore indicativo della controversia determinato ai sensi degli artt. 10-15 del codice di procedura civile ovvero, quando tale determinazione non è possibile, le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore, con l'indicazione delle spese di avvio e delle indennità di primo incontro quantificate ai sensi dell'art. 28 D.M. 24 ottobre 2023, n.150;
- i recapiti di tutte le parti coinvolte e dei loro difensori (se nominati);
- la dichiarazione di accettazione del regolamento e della tabella delle indennità;
- l'impegno ad ottemperare agli obblighi di riservatezza.

3. Nella domanda di mediazione le parti, ai sensi dell'art. 22 lettera b del D.M. 150/23, possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, le parti possono fare richiesta di svolgere uno o più incontri da remoto.

4. Nella domanda di mediazione tutte le parti del procedimento possono, ai sensi dell'art. 22 lettera d del D.M. 150/23, concordemente con istanza congiunta, indicare un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo di mediazione;

5. Le parti unitamente alla domanda di mediazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di tutte le parti nell'ambito degli incontri di mediazione, ad eccezione della documentazione riservata al solo mediatore. Le parti ed i loro procuratori, all'uopo delegati, possono estrarre copia della documentazione depositata dall'altra parte, ad eccezione della documentazione depositata al solo mediatore. Qualora le parti vogliano depositare documentazione riservata è necessario indicare palesemente nel corpo della domanda che la documentazione prodotta è riservata al solo mediatore.

6. La domanda di mediazione potrà essere depositata presso A.D.R. TIBER S.r.l. secondo le seguenti modalità:

- inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo adrconciliazioni@legalmail.it;
- spedita a mezzo di raccomandata A/R all'Organismo di mediazione A.D.R. TIBER S.r.l. presso una delle sedi dell'Organismo di mediazione accreditate presso il Ministero della Giustizia;
- depositata personalmente presso una delle sedi dell'Organismo di mediazione accreditate presso il Ministero della Giustizia;

7. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità

A.D.R. TIBER S .R .L . - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile, sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

8. Ai sensi dell'art 8 co. II del D.lgs. 28/2010, dal momento in cui la comunicazione di cui al comma precedente perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione, fermo l'obbligo per quest'ultimo di procedere alle comunicazioni di cui al superiore comma 7.

Art.3

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Il procedimento si svolge presso una delle sedi dell'Organismo di mediazione accreditate presso il Ministero della Giustizia site in Roma in Piazzale Clodio n. 8 ed in Umbertide (PG), Piazza Michelangelo n. 33 . L'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Art.4

DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, D.Lgs. 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale.

3. Per determinare il tempo della domanda di mediazione (anche per la risoluzione del conflitto di competenza in relazione alla medesima domanda presentata presso diversi Organismi di mediazione) si ha riguardo alla data ed all'ora del deposito.

A.D.R. TIBER S.R.L. – ORGANISMO DI MEDIAZIONE – C.F./ P.IVA 03247080546 – R. E. A. n. PG – 275056 –

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 – 00195 Roma (RM) – Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 – 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni srl@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

Art.5

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Art.6

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Sia nel primo incontro di mediazione, sia negli incontri successivi, il mediatore può svolgere anche sessioni separate per l'audizione delle parti e/o dei loro avvocati e consulenti di parte. Ai sensi dell'art. 22 lettera m del D.M. 150/23 non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Ai sensi dell'art. 22 lettera n del D.M. 150/23 il mediatore ha una disponibilità temporale per lo svolgimento del primo incontro di mediazione non inferiore a due ore, estensibile nella medesima giornata limitatamente alle ipotesi in cui ciò sia strettamente necessario per il raggiungimento dell'accordo.
2. All'esito del primo incontro il Mediatore, nel caso di mancata partecipazione di una o più controparti, previa verifica della notifica alle parti assenti dell'invito a presenziare al procedimento, anche per compiuta giacenza, redige su richiesta delle parti presenti un verbale negativo per mancata partecipazione delle controparti.
3. Nei casi di cui all'art. 5 co I e 5-quater del D.Lgs. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

A.D.R. TIBER S .R .L . - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

4. All'esito del primo incontro, con il consenso unanime delle parti, qualora si ravvisassero gli estremi per la composizione bonaria della vicenda, il mediatore fisserà uno o più incontri successivi per la definizione della stessa.

5. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs 28/2010.

6. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

7. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

8. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

9. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

10. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, previo versamento delle indennità di mediazione dovute. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

11. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

A.D.R. TIBER S .R .L . - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

12. Ai sensi dell'art 22 D.M. 150/23 lettera aa) al termine della procedura ad ogni parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento sub lettera A, da depositare presso la segreteria dell'Organismo di mediazione.

Art.7

DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Non sono consentite comunicazioni riservate di una parte al Mediatore, fatta eccezione per quelle effettuate in occasione delle sessioni separate degli incontri di mediazione.

2. Tutte le persone presenti agli incontri innanzi al Mediatore si obbligano alla riservatezza per le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione da parte di qualsiasi soggetto presente.

Art.8

INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

2. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

A.D.R. TIBER S .R .L. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

3. Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 9

DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Le parti hanno la facoltà con istanza congiunta di chiedere la designazione di un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.adrtiber.it ove è visionabile anche un breve *curriculum vitae*. In difetto di tale concorde indicazione, ovvero nel caso in cui si ritenga di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del Mediatore avverrà tenendo conto della specifica competenza del singolo Mediatore e con criteri idonei a garantire la rotazione dei mediatori presenti nel registro dell'Organismo. A tal fine il Responsabile dell'Organismo formerà un elenco tenendo conto delle aree di specializzazione del singolo mediatore, del numero di mediazioni svolte, nonché del numero di mediazioni svolte con successo.

2. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, si provvederà in primo luogo a valutare la natura della controversia, e di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

3. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.

4. Ove trattasi di controversia che, secondo il giudizio del Responsabile dell'Organismo, presenti profili di alta difficoltà (sia sul piano giuridico, che su quello relativo all'applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori con maggiore competenza nella specifica materia, che abbiano concluso con successo il maggior numero di mediazioni, sempre rispettando tra mediatori di egual competenza il criterio della turnazione.

A.D.R. TIBER S.R.L. – ORGANISMO DI MEDIAZIONE – C.F./ P.IVA 03247080546 – R. E. A. n. PG – 275056 –

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 – 00195 Roma (RM) – Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 – 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

Art. 10

INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

1. Ai sensi dell'art 14 del D.Lgs 28/2010 al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Ai sensi dell'art 21 D.M. 150/23, Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.
3. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.
7. Al momento dell'accettazione dell'incarico e prima dell'inizio del procedimento di mediazione per il quale è stato designato, il Mediatore deve sottoscrivere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 lett. i) del D.M.150/2023 e dell'art. 14 D. Lgs. 28/2010, un'apposita dichiarazione di indipendenza ed imparzialità (secondo la formula contenuta nell'allegato B al presente Regolamento) o, alternativamente, dichiarare eventuali rapporti personali o professionali intercorrenti od intercorsi con le parti, affinché le stesse ne siano a conoscenza e possano, provvedere esplicitamente ad accettarne la nomina nell'ambito del procedimento di mediazione che le riguarda. In ogni caso il Mediatore deve comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo ed alle parti tutte le circostanze emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità. Il Mediatore non potrà accettare l'incarico qualora versi in una delle cause di incompatibilità previste

A.D.R. TIBER S .R .L . - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

dal Codice etico o dai codici deontologici degli ordini professionali di appartenenza del singolo Mediatore. Accettato l'incarico, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del Mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo nel tempo più breve possibile.

8. In caso di sopravvenuta impossibilità di un Mediatore a svolgere il suo incarico ovvero su istanza delle parti che indichino al Responsabile dell'Organismo le ragioni per le quali il Mediatore sia incompatibile con l'incarico affidatogli, il Responsabile dell'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione, rispettando i criteri di competenza specifica e di rotazione degli incarichi; Nelle predette ipotesi nelle quali la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, la competenza a provvedere alla sostituzione del Mediatore spetterà alternativamente ad uno dei mediatori con maggiore competenza per numero di mediazioni svolte con successo nell'Organismo di mediazione, individuati nella persona dell'Avv. Claudia Milillo ovvero dell'Avv. Enrico Maria Ianniello.

Art 11

MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. La modalità ordinaria di svolgimento del procedimento di mediazione è in presenza, al fine di assicurare un effettivo ed agevole confronto sulle questioni controverse.

Tuttavia, ai sensi dell'art 22 D.M. 150/23, le parti possono chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica. Anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, le parti possono fare richiesta di svolgere uno o più incontri da remoto o in presenza.

2. L'Organismo di Mediazione utilizza una piattaforma telematica che garantisce la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza dei dati e che consente la contestuale effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. E' vietato, per qualsiasi ragione, registrare gli incontri di mediazione svolti in modalità telematica ovvero quando una delle parti è collegata da remoto.

3. A conclusione della mediazione svolta in modalità telematica il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/10 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

A.D.R. TIBER S.R.L. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

Art 12

CONSULENZA TECNICA SVOLTA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Ai sensi dell'art 8 VII co, D.Lgs 28/2010 il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

2. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire, con dichiarazione espressa a verbale, la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

3. Il Mediatore, quindi, quando lo riterrà opportuno ai fini della composizione bonaria della controversia, può proporre alle parti la nomina di un consulente tecnico di fiducia dell'Organismo di mediazione iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

4. Il compenso del consulente tecnico verrà determinato in base alle tariffe professionali dell'albo di appartenenza. Prima del conferimento dell'incarico, il consulente tecnico farà pervenire alle parti un preventivo contenente l'offerta professionale riservata alle parti medesime.

I compensi spettanti al consulente tecnico verranno versati direttamente dalle parti. Al momento del conferimento dell'incarico dovrà essere versato un importo pari al 30% dell'importo preventivato.

Art. 13

SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

1. Nei casi di sospensione o cancellazione dell'Organismo con provvedimento del Responsabile del Registro, le parti vengono immediatamente avvisate del provvedimento di sospensione o cancellazione e la parte che ha avviato la mediazione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di sospensione o cancellazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine

A.D.R. TIBER S .R .L . - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma precedente non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

2. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma precedente, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità al disposto dell'art. 47, co. VI del D.M. 150/23. In particolare l'Organismo di mediazione tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione nel pieno rispetto ed in conformità al predetto Regolamento ed al D.Lgs 196 del 2003 con l'adozione di ogni misura tecnica ed organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 15

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia a procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni e/o prescrizioni e/o decadenze che non siano da ricondursi a comportamento negligente dell'Organismo;
- l'assoggettabilità della controversia alla competenza dell'Organismo adito;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nella domanda di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, nel caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione nelle materie in cui la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti ai quali inviare le notifiche e le comunicazioni;
- la forma e la modalità di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni inerenti al gratuito patrocinio, alla non esistenza di domande di mediazione relative alla medesima controversia ed in definitiva ogni dichiarazione contenuta nell'istanza di mediazione e nel modello di adesione.

A.D.R. TIBER S .R .L . – ORGANISMO DI MEDIAZIONE – C.F./ P.IVA 03247080546 – R. E. A. n. PG – 275056 –

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 – 00195 Roma (RM) – Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 – 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

ART. 16

INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO (ART. 28 D.M. 150/2023)

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del Mediatore previste dai successivi commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 150/2023.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
Euro 40,00 per le liti di valore sino a Euro 1.000,00;
Euro 75,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00;
Euro 110,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro i seguenti importi:
Euro 60,00 per le liti di valore non superiore a Euro 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
Euro 120,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
Euro 170,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla Tabella di seguito riportata ed allegata detratti gli importi di cui al punto 5, aumentate del 10% (articolo 30, comma 1 e 34 D.M. 150/2023).
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, o quando è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater del medesimo decreto legislativo, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del precedente comma 7.

A.D.R. TIBER S .R .L . - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

Art 17

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE (ART. 29 DEL D.M. 150/2023)

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il precedente comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, o comunque il valore risulti indeterminato o indeterminabile, l'Organismo decide il valore di riferimento con atto scritto secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.M. 150/2023 e lo comunica alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate, per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei precedenti commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 18

DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 30 DEL D.M. 150/2023)

1. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la Tabella A allegata al D.M. 150/23, detratte le spese del primo incontro, con una maggiorazione del venticinque per cento (art. 30 comma 2 del D.M. 150/2023).
2. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la Tabella A allegata al D.M. 150/23,, detratte le spese del primo incontro.
3. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, o quando è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater del medesimo decreto legislativo, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente paragrafo, sono ridotte di un quinto (art. 30 comma 4 D.M. 150/2023).
4. **L'ORGANISMO DICHIARA DI ADOTTARE LE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE PREVISTE PER GLI ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL D.M. 150/2023 CHE DI SEGUITO VIENE RIPORTATA**

A.D.R. TIBER S .R .L . - ORGANISMO DI MEDIAZIONE - C.F./ P.IVA 03247080546 - R. E. A. n. PG - 275056 -

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 - 00195 Roma (RM) - Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 - 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it

=====			
VALORE	SPESE in euro		
DELLA LITE	+-----+		
	Minimi	Massimi	
+=====+			
Fino a euro	80,00	160,00	
1.000,00			
+-----+			
da euro 1.001,00	160,00	290,00	
a euro 5.000,00			
+-----+			
da euro 5.001,00	290,00	440,00	
a euro 10.000,00			
+-----+			
da euro	440,00	720,00	
10.001,00 a euro			
25.000,00			
+-----+			
da euro	720,00	1.200,00	
25.001,00 a euro			
50.000,00			
+-----+			
da euro	1.200,00	1.500,00	
50.001,00 a euro			
150.000,00			
+-----+			
da euro	1.500,00	2.500,00	
150.001,00 a			
euro 250.000,00			
+-----+			
da euro	2.500,00	3.900,00	
250.001,00 a			
euro 500.000,00			

+-----+-----+-----+			
da euro		3.900,00	4.600,00
500.001,00			
a euro			
1.500.000,00			
+-----+-----+-----+			
da euro		4.600,00	6.500,00
1.500.001,00			
a euro			
2.500.000,00			
+-----+-----+-----+			
da euro		6.500,00	10.000,00
2.500.001,00			
a euro			
5.000.000,00			
+-----+-----+-----+			

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.



*Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e s.s.m.i.*

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, del D.M. 150/23 possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 28/2010

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella sopra riportata, sono inderogabili.

A.D.R. TIBER S .R .L . – ORGANISMO DI MEDIAZIONE – C.F./ P.IVA 03247080546 – R. E. A. n. PG – 275056 –

Sede legale ed operativa: P.le Clodio 8 – 00195 Roma (RM) – Tel: 06 / 93373895 - 06 / 93373882 Fax 06 / 97656330

Sede operativa: P.zza Michelangelo 33 – 06019 Umbertide (PG) - Tel: 075 / 9417615 Fax 075 / 9416711

web: www.adrtiber.it P.E.C adrconciliazioni@legalmail.it

